



**CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

**XII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**“RISORSE UMANE, DEMANIO PATRIMONIO, AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI,  
TUTELA DEI CONSUMATORI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”**

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE  
REGIONALE nn. 144 ; 362 ; 387,  
d’iniziativa Cons. Erder Mazzocchi ed altri,  
IN MATERIA DI QUALITA’ NORMATIVA.**

**“DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA QUALITA’ E LA  
SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE”**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. La Regione, con la presente legge, promuove il miglioramento della qualità dei propri testi normativi, sia attraverso la chiara e corretta formulazione delle disposizioni ivi contenute, al fine di un'agevole interpretazione delle norme, sia mediante la verifica della loro efficacia in relazione agli obiettivi perseguiti. Tale attività di verifica è estesa anche agli atti di programmazione particolarmente rilevanti sotto l'aspetto socio-economico.
2. La Regione, in conformità ai principi dettati all'articolo 36 dello Statuto, assume iniziative per realizzare la semplificazione del proprio ordinamento ed assicurare l'organicità e la coerenza della normativa vigente nei vari settori di materie.
3. Per le attività previste dalla presente legge, la Regione, in conformità all'Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, di seguito denominato "Accordo" sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fa riferimento ai principi di qualità della regolazione applicati nell'ambito europeo, quali quelli di necessità, proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità nonché di accessibilità e semplicità delle norme, ed utilizza metodologie condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

## **Art. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) “responsabilità”, la duplice responsabilità dell’amministrazione intesa nel proprio ambito quale esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore responsabilizzazione degli operatori ed addetti, nonché, verso l’esterno, quale responsabilità nei confronti di tutti i soggetti portatori di interessi, relativamente alle attività svolte dagli operatori ed addetti per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) “analisi di fattibilità”, l’attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, la concreta capacità da parte degli uffici pubblici chiamati ad applicare la norma di sostenere i relativi adempimenti;
- c) “analisi di impatto della regolamentazione (AIR)”, la valutazione preventiva in ordine ad ipotesi di intervento normativo, dei relativi effetti, diretti ed indiretti, sui cittadini, sulle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di ipotesi alternative;
- d) “analisi tecnico-normativa (ATN)”, l’attività con la quale si verifica, nella fase di progettazione normativa, la legittimità dell’atto nei confronti delle fonti sovraordinate, la sua coerenza con precedenti interventi di delegificazione ed il rispetto delle regole sulle modalità di redazione degli atti normativi;
- e) “consultazione”, lo strumento volto a realizzare la partecipazione dei destinatari dell’atto normativo all’elaborazione della relativa proposta, attraverso forme appropriate di dialogo e confronto;
- f) “verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)”, l’attività di valutazione ex post, anche periodica e basata normalmente sui risultati delle clausole valutative, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese che sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- g) “clausola valutativa”, lo strumento di valutazione ex post dell’atto normativo, previsto da apposita disposizione dello stesso, consistente nell’onere, a carico della Giunta regionale, di elaborare e comunicare al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse nella fase di attuazione, nonché per valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e sulla collettività;
- h) “legge di riordino” o “legge di riassetto normativo”, un intervento normativo a carattere organico su una materia che presenti un apprezzabile grado di innovazione rispetto alla disciplina previgente, che dà luogo ad un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia;
- i) “testo unico compilativo”, l’unificazione in un solo testo di più atti normativi, concernenti la stessa materia, succedutisi nel tempo ed ancora vigenti, consistente in una mera attività di coordinamento che non dà luogo ad un nuovo prodotto normativo;
- l) “testo unico legislativo” o “testo unico innovativo”, l’atto normativo, che consiste nell’unificazione in un solo testo di più atti normativi, concernenti la stessa materia, succedutisi nel tempo ed ancora vigenti, attraverso il quale sono apportate quelle modifiche, non solo formali, necessarie per assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

## **CAPO II ANALISI PREVENTIVA**

### **Art. 3 (Strumenti dell'analisi preventiva)**

1. L'analisi preventiva ha luogo nella fase progettuale e redazionale della proposta di legge o di regolamento e consiste in indagini e verifiche tecniche volte a valutarne la congruità e gli effetti nonché la legittimità e la corretta formulazione dell'atto normativo.
2. Sono strumenti dell'analisi preventiva:
  - a) l'ATN;
  - b) l'AIR;
  - c) la consultazione;
  - d) l'analisi di fattibilità;
3. Gli strumenti di cui al comma 2 hanno carattere obbligatorio ma non vincolante, ovvero non impediscono l'adozione, da parte del Consiglio o della Giunta regionali, in base alle rispettive competenze, della proposta di atto sottoposto all'esame. Qualora l'atto sia adottato in evidente difformità rispetto alle risultanze dell'analisi preventiva ne è espressa motivazione.

**Art. 4**  
**(ATN)**

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali. L'ATN, inoltre, esamina la compatibilità dell'iniziativa normativa con precedenti interventi di delegificazione.
2. L'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base delle regole e raccomandazioni contenute nei manuali di legistica in uso.
3. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta competenti in materia legislativa, mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

**Art. 5**  
**(AIR)**

1. L'AIR ha la funzione di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo e di orientare il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
2. L'AIR considera i seguenti elementi:
  - a) gli obiettivi della legge o del regolamento e le opzioni alternative, ivi compresa quella di non intervento normativo;
  - b) i soggetti destinatari e quelli eventualmente coinvolti;
  - c) l'impatto della normazione sull'organizzazione dell'amministrazione, sui cittadini e sulle imprese;
  - d) l'impatto di genere;
  - e) il rapporto costi-benefici;
  - f) la congruità dello stanziamento previsto per l'attuazione dell'intervento.
3. L'effettuazione dell'AIR avviene secondo un principio di proporzionalità, in base al quale il grado di approfondimento dell'analisi è rispondente alla rilevanza economica e sociale del caso specifico in esame.

**Art. 6**  
**(Consultazione)**

1. La consultazione ha lo scopo di assicurare adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, quali parti sociali, associazioni di categoria e dei consumatori.
2. Le principali tecniche di consultazione di norma utilizzate sono:
  - a) le inchieste campionarie, quali modalità di rilevazione di informazioni attraverso l'intervista-interrogazione, generalmente a mezzo questionario, dei soggetti portatori di interessi appartenenti ad un campione rappresentativo ovvero ad una popolazione di dimensioni contenute;
  - b) panels, ossia gruppi di cittadini, generalmente famiglie, imprese, esperti, che si prestano ad essere intervistati periodicamente per la rilevazione di comportamenti, esigenze, risoluzione di problemi, definizione di una decisione politica;
  - c) le interviste semistrutturate, ossia interviste basate sull'uso di un questionario a risposta aperta;
  - d) le procedure di notice and comment, che consistono nella pubblicazione di documenti di consultazione con richiesta di risposte in forma scritta;
  - e) i focus groups, quale forma di ricerca qualitativa, realizzata attraverso la partecipazione e l'intervista-interrogazione di un gruppo di persone in relazione ad un tema specifico.
3. La consultazione è effettuata nella fase che precede la formazione della proposta di atto normativo.

**Art. 7**  
**(Analisi di fattibilità)**

1. L'analisi di fattibilità è effettuata, in alternativa all'AIR, dall'Unità competente ai sensi dell'articolo 11.

**CAPO III**  
**VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ATTO NORMATIVO**

**Art. 8**  
**(Strumenti dell'analisi successiva)**

1. Gli strumenti dell'analisi successiva consentono di analizzare gli effetti, diretti ed indiretti, che l'atto normativo ha prodotto e costituiscono, pertanto, degli strumenti di monitoraggio in grado di orientare il titolare dell'iniziativa normativa verso eventuali correzioni dell'atto in questione, al fine di garantire la piena realizzazione delle finalità ed il completo perseguimento degli obiettivi prefissati.
2. Sono strumenti dell'analisi successiva:
  - a) la VIR;
  - b) le clausole valutative.
3. L'inserimento di clausole valutative negli atti normativi regionali è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

**CAPO IV**  
**ATTI DI PROGRAMMAZIONE**

**Art. 9**  
**(Valutazione degli atti di programmazione)**

1. Gli atti di programmazione a carattere non normativo di rilevante impatto socio-economico sono di norma adottati a seguito di studi di fattibilità e di analisi dei costi e degli effetti previsti. Tali atti prevedono specifici indicatori per la verifica periodica dei risultati ottenuti, in modo da consentirne il raffronto con quelli preventivati.

**CAPO V**  
**SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA**

**Art. 10**  
**(Programmazione degli interventi)**

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine, privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino o di riassetto normativo ovvero alla delegificazione.
2. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale, avvalendosi dei dirigenti delle strutture addette all'attività normativa rispettivamente presso la Giunta ed il Consiglio, esaminano congiuntamente, con periodicità almeno annuale, lo stato della legislazione regionale e conseguentemente formulano un programma d'intervento volto al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**Art. 11**  
**(Unità per la qualità della regolazione)**

1. La Giunta ed il Consiglio regionali, attraverso i rispettivi regolamenti di organizzazione, istituiscono ciascuna nel proprio sistema organizzativo una struttura di staff denominata “unità per l’efficacia della regolamentazione”, di seguito denominata “Unità”, con compiti di supporto tecnico-scientifico nei confronti degli organi e delle strutture regionali in ordine alla realizzazione dell’AIR, dell’analisi di fattibilità, della VIR nonché alla valutazione degli atti di programmazione di cui all’articolo 9.
2. Ciascuna Unità è composta da dirigenti e funzionari regionali nonché, qualora ve ne sia l’esigenza e nel caso di accertata carenza di specifiche professionalità nelle dotazioni organiche, da soggetti esterni alla Regione, dotati di elevata professionalità.
3. L’Unità istituita presso la Giunta si avvale di un proprio referente operante presso ciascun assessorato.
4. Le Unità tra loro e le strutture addette all’attività normativa della Giunta e del Consiglio prestano reciproca collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge.
5. Ai componenti delle Unità esterni all’amministrazione regionale spettano compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

**Art. 12**  
**(Formazione)**

1. La Giunta ed il Consiglio regionali assicurano periodicamente l'effettuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale preposto alle attività oggetto della presente legge.

**CAPO VII**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 13**  
**(Metodi e modelli di applicazione)**

1. I metodi ed i modelli di analisi preventiva nonché i metodi relativi alla valutazione successiva degli effetti dell'atto normativo sono adottati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio in conformità a quelli approvati con atti della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

**Art. 14**  
**(Norma transitoria)**

**1. Fino all'approvazione da parte della Conferenza unificata degli atti di cui all'articolo 13, l'attività di analisi preventiva e di valutazione successiva degli effetti dell'atto normativo è svolta sulla base di modelli sperimentali predisposti in comune dalle Unità ed adottati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio. Tali modelli sperimentali sono periodicamente sottoposti a revisione.**